



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

Art. 6 - Legge Provinciale 21 aprile 1987, n. 7.
"Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci"

Deliberazione n. 3117 di data 3 ottobre 2022

Oggetto: Legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7;

Autorizzazione per la realizzazione di un laghetto a carattere ludico ricreativo a quota 2150 m s.l.m. al Ciampac, nella stazione sciistica del Ciampac, in Comune di Canazei.

La riunione viene svolta in modalità telematica attraverso una videoconferenza e la presenza dei partecipanti è accertata dal segretario tramite appello.

Sono presenti:

Giorgio CESTARI	Presidente f.f.
Silvio DALMASO	componente effettivo Servizio impianti a fune e piste da sci
Luca MALESANI	componente supplente Servizio foreste
Sara SBETTI	componente supplente Servizio urbanistica e tutela del paesaggio
Claudio PALLAORO	componente supplente APPA – Settore qualità ambientale
Paola VISINTAINER	componente supplente Servizio geologico
Ruggero VALENTINOTTI	componente supplente Servizio bacini montani
Elisabetta ROMAGNONI	componente supplente Servizio sviluppo sostenibile e aree protette
Ermanno BERTUZZI	componente supplente Servizio gestione risorse idriche ed energetiche
Sergio BENIGNI	componente supplente Servizio prevenzione rischi e CUE

Partecipano, senza diritto di voto, Matteo Merzliak del Servizio urbanistica e tutela del paesaggio, Stefano Gatti, Antonio Nicolussi, Alessandro Silvestri e Stefano Tomasi del Servizio impianti a fune e piste da sci.

Assiste il Segretario della Commissione di coordinamento Gianfranco Mittempergher.

Premesso che l'art. 35 delle norme di attuazione della l.p. 27 maggio 2008, n. 5 "Approvazione del nuovo piano urbanistico provinciale", ha previsto, tra l'altro, che attrezzature di servizio e infrastrutture strettamente connesse allo svolgimento degli sport invernali e altre funzioni e infrastrutture ammissibili nelle aree sciabili siano ammesse solo previo accertamento della loro stretta connessione o compatibilità con lo svolgimento degli sport invernali, nell'ambito delle procedure autorizzative previste dalle norme provinciali in materia.

Considerato che con l'art. 101 del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale, approvato con il Decreto del Presidente della Provincia 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg, sono state approvate le disposizioni in materia di edificazione nelle aree sciabili, attuative dell'art. 35 sopra citato.

Vista la domanda pervenuta in data 22 aprile 2022, prot. n. 276663 con la quale la società Funivie Ciampac e Contrin S.p.A., con sede in Canazei, Streda de Pareda, 67, ha chiesto - ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7 - l'autorizzazione per la realizzazione di un laghetto a carattere ludico ricreativo a quota 2150 m s.l.m. al Ciampac, nella stazione sciistica del Ciampac, in Comune di Canazei.

Visti gli elaborati progettuali presentati in allegato alla domanda, evidenzianti i lavori proposti, a firma del dott. ing. Alessandro Rizzi, successivamente integrati in data 21 settembre 2022, prot. n. 647502, rappresentati nei file sotto riportati e conservati nel protocollo provinciale PiTre:

progr.	denominazione file	prot.	data	allegato
1	(C&C-22 02) Inquadramento.pdf	276663	22/04/2022	A01
2	(C&C-22 02) Particolare laghetto.pdf	276663	22/04/2022	A02
3	(C&C-22 02) Organi di scarico.pdf	647502	21/09/2022	A01
4	(C&C-22 02) Movimento terra.pdf	647502	21/09/2022	A02
5	(C&C-22 02) Relazione tecnica.pdf	647502	21/09/2022	A03
6	Rel. geologica realizzazione laghetto estivo area sciistica Ciampac.pdf	647502	21/09/2022	A06

Udito il relatore.

Preso atto che il progetto prevede la realizzazione di un laghetto con superficie di circa 800 m² e profondità di circa 40÷50 cm unitamente alla posa di qualche gioco e attrazione con lo scopo di creare una zona ricreativa a misura di famiglia, in prossimità della stazione di monte della cabinovia C121m denominata "Alba – Ciampac". Le installazioni previste sulla superficie dell'acqua e intorno al laghetto sono: giochi con l'acqua, slackline, zattera a fune, mini-pedalò con pontile di attracco e un pontile prendisole. Inoltre, è prevista la realizzazione di un percorso sensoriale da percorrere a piedi nudi composto da materiali di diversa consistenza per dare stimoli e sensazioni differenti. Tecnicamente per l'alimentazione idrica del laghetto è prevista la posa di una tubazione interrata collegata con il vicino pozzetto di derivazione dell'acquedotto situato a breve distanza, mentre lo scarico del laghetto è previsto nella canaletta di scolo presente all'imbocco della pista da sci da discesa n. 11-2-6 denominata "Ciampac – Alba".

Considerato che i lavori in argomento rientrano nei limiti della potestà autorizzatoria della Commissione di coordinamento di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 67 di data 24 gennaio 2020.

Ciò premesso,

LA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

- visto l'art. 35 delle norme di attuazione della l.p. 27 maggio 2008, n. 5;
 - vista la l.p. 4 agosto 2015, n. 15;
 - visto il Regolamento urbanistico-edilizio provinciale (*decreto del Presidente della Provincia n. 8-61/Leg*);
 - vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 67 di data 24 gennaio 2020;
- ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7, ad unanimità di voti;

d e l i b e r a

1. di autorizzare la società Funivie Ciampac e Contrin S.p.A., con sede in Canazei, Streda de Pareda, 67, alla realizzazione di un laghetto a carattere ludico ricreativo a quota 2150 m s.l.m. al Ciampac, nella stazione sciistica del Ciampac, in Comune di Canazei, quale risulta dagli elaborati progettuali citati in premessa;
2. di subordinare la presente autorizzazione alla perfetta osservanza da parte della ditta richiedente delle seguenti condizioni e prescrizioni tecnico-operative:
 - dovrà essere garantita la reversibilità assoluta delle strutture ludiche messe a dimora nel nuovo laghetto;
3. di disporre che prima dell'inizio lavori dovrà essere interpellato il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio per concordare i materiali da impiegare sul fondale del laghetto;
4. di stabilire che i lavori, autorizzati con il presente atto, abbiano inizio entro due anni dalla data della presente deliberazione e termine entro tre anni dalla data di effettivo inizio dei lavori stessi;
5. di disporre che la data di inizio dei lavori dovrà essere comunicata prontamente al Servizio impianti a fune e piste da sci ed alla competente Stazione forestale, quest'ultima anche per vie brevi, per gli eventuali controlli di competenza. Dovrà altresì essere comunicata l'avvenuta ultimazione dei lavori medesimi;
6. di dare atto che, ai fini della realizzazione dell'opera di cui si tratta, la presente autorizzazione assorbe esclusivamente i provvedimenti di competenza dei Servizi provinciali di cui agli artt. 6 e 11 della l.p. 7/87;
7. di disporre che il presente provvedimento sia inviato al Servizio foreste per il controllo di competenza ed al Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio;
8. di rendere noto che ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

f.to IL SEGRETARIO
- Gianfranco Mittempergher -

f.to IL PRESIDENTE F.F.
- dott. Giorgio Cestari -

AN/fr